

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
Provincia di Avellino



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Oggetto	Data
17	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020.	30-07-2020

Prima CONVOCAZIONE Ordinaria
SEDUTA Pubblica

Addì **30-07-2020** alle ore **16:36**, nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del **Presidente del Consiglio** si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

cognome/nome	P/A	cognome/nome	P/A
PISANO PASQUALE	Presente	CIARDIELLO ALFREDO	Presente
ABATE PALERIO	Presente	LANZOTTI EDUARDO	Presente
CAPUANO FRANCESCO	Assente	SORRENTINO FRANCESCO	Presente
VILLANOVA BENIAMINO	Presente	RICCI COSTANTINO	Presente
LO IACO MARIO	Presente	D'ALESSIO SERGIO	Presente
IENCO GIUSEPPE	Presente	PALLUOTTO CARMELO	Presente
PEDOTO GIUSEPPE	Presente		

Presenti 12

Assenti 1

Assiste il **dott. Alfonso Russo** - SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il **PRESIDENTE** - geom. PALERIO ABATE dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

E' presente alla seduta l'assessore esterno Nista Giuseppe che partecipa senza diritto di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima

dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 (cinque) per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 (uno) per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 (uno) per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi:

SINDACO: In questi anni non abbiamo aumentato la pressione tributaria, lasciamo invariate le aliquote base.

CONSIGLIERE D'ALESSIO SERGIO: Le aliquote non sono aumentate, ma non sono nemmeno scese, per questo annunciamo voto contrario.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Sorrentino Francesco, Ricci Costantino, D'Alessio Sergio e Palluotto Carmelo) ;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 (cinque) per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 (uno) per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 (uno) per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al pari al 9,6 (novevirgolasei) per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva e separata votazione dal medesimo esito dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Faint, illegible text or markings in the center of the page.

1987

1987

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to geom. PALERIO ABATE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì 11-08-2020

*Il Responsabile del Servizio
Concetta Vitagliano*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11-08-2020 con il n. 643 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Alfonso Russo

HE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- *Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000).*
- *Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).*
- *Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127 c.2 D.Lgs. 267/2000).*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Alfonso Russo

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 2013, ESPRIME parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

IL RESPONSABILE
(ex art. 53, comma 23 L. 388/2000)
f.to Dott.ssa Filomena Abate

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 2013, in ordine alla regolarità contabile ESPRIME parere favorevole.

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Filomena Abate